

Ente Terre Regionali Toscane

(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE

Decreto n. 68 del 26 Agosto 2020

Oggetto: L.R. 39/00 art. 30 - Autorizzazione al Comune di Bibbona ad eseguire alcuni interventi selvicolturali di carattere culturale nel complesso agroforestale regionale Macchia della Magona.

Allegati da pubblicare: A “Complesso Macchia della Magona - Prospetto degli interventi da realizzarsi”

Dirigente responsabile: Marco Locatelli

Estensore: Bruno Ciucchi

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti amministrativi dell'Ente Terre regionali toscane.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 80, “Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 istitutiva dell’Ente Terre Regionali Toscane “

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 16/04/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato direttore dell’Ente Terre regionali toscane;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1602 del 16-12-2019 ad oggetto "Direttive all'ente Terre regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per l'annualità 2020 di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80";

Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 31/12/2019 n.119 L.R. 80/12 art. 10 comma 2 "Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre Regionali Toscane per l’anno 2020 con indicazioni relative al triennio 2020 – 2022";

Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 05/03/2020, n. 10 - L.R. 80/12 art. 10, comma 2: D.D. 119/2019 – Integrazioni al Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre Regionali Toscane per l’anno 2020 con indicazioni relative al triennio 2020 – 2022 in attuazione della l.r. 79/2019 e della Delib. GR 191/2020;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 462 del 06-04-2020 ad oggetto “Approvazione Piano delle attività di Ente Terre per il 2020 ed indicazioni per il triennio 2020-2022” di cui all’articolo 10 della Legge regionale 27 Dicembre 2012, n.80”;

Visti:

- gli artt. 27, 28, 29 e 30 della L.R. 39/00 “Legge forestale della Toscana”;
- l’allegato B della L.R. 39/00;
- il Regolamento Forestale approvato con DPGR 08/08/03 n. 48/R;

Vista la l.r. Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

Dato atto che competente all’amministrazione del complesso agroforestale regionale Macchia della Magona è il Comune di Bibbona;

Viste la nota n° 6852 del 04/08/2020 del Comune di Bibbona e le integrazioni prodotte con e.mail del 11/08/20 e del 25/08/20 con le quali si richiede l’autorizzazione ad eseguire alcuni interventi selvicolturali di carattere colturale nel complesso agroforestale regionale Macchia della Magona in comune di Bibbona per complessivi 32,198 ettari;

Considerato che a seguito della modifica dell’art. 30 della l.r. 39/00 “legge forestale della Toscana” intervenuta con l’approvazione della legge regionale 80/2012, tali interventi sono autorizzati dall’Ente terre regionali toscane, ente dipendente della Regione Toscana, ma che tale autorizzazione non costituisce titolo abilitativo all’esecuzione degli interventi di cui al Titolo V della l.r.39/00 (art. 47 e 47 bis);

Ricordato che Ente terre regionali toscane svolge, anche nella fattispecie, la funzione di coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo forestale regionale di cui all’art. 22 della l.r. 39/00;

Considerato:

- che il piano di gestione del complesso agroforestale regionale Macchia della Magona è stato approvato con la DGRT n. 214 del 23/06/2007 per il periodo 2006-2020 e che pertanto risulta scaduto;
- che il Comune di Bibbona, che si è attivato per il finanziamento relativo alla redazione del nuovo piano di gestione, richiede, per una continuità gestionale, di poter eseguire alcuni interventi selvicolturali su porzioni di tre particelle forestali così come di seguito indicato sia dalle risultanze delle schede descrittive del piano scaduto che dai tecnici incaricati dal Comune:
 1. sottoparticella 19/1 costituita da un fustaia di invecchiamento di ceduo misto con albatro e leccio (età >50 anni) per la quale il piano non prevedeva interventi e per la quale si chiede i effettuare, su una porzione di essa, un diradamento/avviamento secondo le modalità esecutive previste dal piano scaduto per soprassuoli simili;
 2. sottoparticelle 27/1 e 27/4 costituite da “ceduo invecchiato” di 56 anni rispettivamente con albatro e leccio e con cerro e leccio per le quali il piano scaduto, pur non prevedendo interventi, prevedeva come orientamento gestionale il proseguimento del governo a ceduo e che, dalle verifiche effettuate dai tecnici incaricati dal Comune, risulta che la presenza di fattori stagionali limitanti di suolo fanno ritenere che la prosecuzione del ceduo sia la forma di governo più idonea a garantire la stabilità idrogeologica e per le quali si richiede pertanto di eseguire su porzioni di esse un taglio ceduo con le medesime modalità esecutive previste dal piano scaduto per soprassuoli simili;
- che si reputa utile, per le motivazioni espresse nelle documentazioni trasmesse dal Comune di Bibbona, autorizzare gli interventi richiesti da eseguirsi con le specifiche in essa contenute;
- che gli interventi soddisfano le finalità di amministrazione del patrimonio agricolo forestale regionale;

Ritenuto che si debba procedere ad autorizzare l'esecuzione degli interventi richiesti condizionandoli al rilascio delle autorizzazioni di legge ed alla seguente prescrizione:

- gli interventi dovranno essere effettuati sotto la responsabilità tecnica del Comune di Bibbona attenendosi, sia alle indicazioni previste nella richiesta presentata, sia in quelle contenute nell'allegato A e comunque nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Forestale. Inoltre nella fase di esecuzione degli interventi si dovrà prestare particolare attenzione alle fasi esbosco al fine di non arrecare danno al suolo e alla vegetazione, avendo particolare cura ad operare solo in condizioni meteorologiche favorevoli.

DECRETA

1) di autorizzare l'esecuzione degli interventi selvicolturali a carattere culturale richiesti dal Comune di Bibbona con la nota n° 6852 del 04/08/2020 e le integrazioni prodotte con e.mail del 11/08/20 e del 25/08/20 da realizzarsi nel complesso agro-forestale regionale Macchia della Magona per complessivi 32,198 ettari;

2) di dare atto che il presente atto non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi di cui al Titolo V della l.r.39/00 (art. 47 e 47bis);

3) Di subordinare l'esecuzione degli interventi al rilascio delle altre autorizzazioni previste dalla legislazione vigente ed alle seguente prescrizione:

- gli interventi dovranno essere effettuati sotto la responsabilità tecnica dell'Unione di Comuni montani Casentino attenendosi, sia alle indicazioni previste nella richiesta presentata, sia in quelle contenute nell'allegato A e comunque nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Forestale. Inoltre nella fase di esecuzione degli interventi si dovrà prestare particolare attenzione alle fasi esbosco al fine di non arrecare danno al suolo e alla vegetazione, avendo particolare cura ad operare solo in condizioni meteorologiche favorevoli.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane ai sensi dell'art. 18 della LR 23/07.

IL DIRETTORE DELL'ENTE
Dott Marco Locatelli